

AREA RISORSE UMANE



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

D.R. n. 327/2016  
Prot. n. 0007209 del 04/02/2016  
classif. I/3

AREA RISORSE UMANE  
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE  
SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

**Il Rettore**

**VISTI**

- lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 ed, in particolare, l'art. 30, comma 2;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l'art. 6, comma 7;
- la proposta di regolamento predisposta dalla Commissione all'uopo istituita;
- le delibere n. 546/15 del 15 dicembre 2015 del Senato Accademico e n. 406/15 del 22 dicembre 2015 del Consiglio di Amministrazione, con le quali è stato deliberato il Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**DECRETA**

l'emanazione del Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, deliberato dal Senato Accademico in data 15 dicembre 2015 e dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2015.

Il Regolamento entra in vigore dalla data del presente provvedimento e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento in materia.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

**IL RETTORE**



## **REGOLAMENTO SULL'ATTRIBUZIONE, AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DA PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI**

### **Premessa**

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, ispirandosi a criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia e della libertà di insegnamento di ogni docente.

La disciplina dell'attività didattica non può prescindere dall'osservanza delle norme relative allo stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato.

### **Art. 1. Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione, autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. Il presente regolamento ha per oggetto:

- le attività didattiche frontali;
- le attività didattiche integrative;
- le altre attività didattiche;
- l'attività di servizio agli studenti.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.



## **Art. 2. Tipologie delle attività didattiche**

Per quanto attiene il presente Regolamento, i compiti didattici e di servizio agli studenti dei docenti comprendono le seguenti attività:

1. Didattica frontale, intesa come svolgimento di lezioni in presenza degli studenti, anche in clinica e in laboratorio o fuori sede, esplicitamente previste anche in termini di CFU dagli ordinamenti e manifesti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico.
2. Didattica integrativa, intesa come esercitazioni, attività di laboratorio, attività professionalizzanti;
3. Altre attività didattiche, quali ad esempio:
  - lezioni e tutoraggio nei corsi di dottorato;
  - pre-corsi e corsi di recupero non curricolari;
  - lezioni nei corsi di studio di terzo livello, seminari;
  - attività di relatore o tutore della prova finale;
  - verifica dell'apprendimento;
  - corsi e lezioni presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati, autorizzati dalle strutture di afferenza;
  - altre attività approvate dai competenti Organi Accademici.
4. Attività di servizio agli studenti, quali ad esempio:
  - ricevimento studenti;
  - orientamento, anche presso sedi esterne;
  - tutorato;
  - tirocini;
  - progetti di sperimentazione didattica;
  - altre attività approvate dai competenti Organi Accademici.



Le ore di attività didattica svolte nell'ambito di Corsi di Master soggette a retribuzione, non possono essere rendicontate come compiti didattici o di servizio.

### **Art. 3. Compiti dei professori di ruolo**

I professori di ruolo devono svolgere annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti, come definiti dall'art. 2 del presente Regolamento, per non meno di 350 ore, di cui almeno 120 di didattica frontale, in regime di tempo pieno e per non meno di 250 ore, di cui di almeno 80 di didattica frontale, in regime di tempo definito (art. 1, comma 16, legge n. 230/2005 e art. 6, comma 2, Legge n. 240/2010).

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12 e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

### **Art. 4. Compiti dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato**

I ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a svolgere annualmente compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 4, del presente Regolamento, fino a un massimo di 350 ore, in regime di tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore, in regime di tempo definito (art. 6, comma 3, legge n. 240/2010). I ricercatori di ruolo possono altresì svolgere, con il loro consenso, le attività di cui al punto 3 dell'art. 2.

Ai ricercatori e agli assistenti del ruolo ad esaurimento possono essere affidate, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, attività didattiche frontali consistenti in corsi e moduli curriculari, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 240/2010 e dall'art. 49 del D.L. n. 5/2012. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno o gli anni accademici in cui svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.



Gli impegni didattici di cui al comma precedente danno luogo a retribuzione aggiuntiva secondo la legislazione vigente ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

#### **Art. 5. Compiti dei ricercatori a tempo determinato**

I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 destinano alle attività di didattica frontale, di didattica integrativa e alle altre attività didattiche nonché di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, se a tempo pieno, e 200, se a tempo definito, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.

I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 destinano alle attività di didattica frontale, didattica integrativa e altre attività didattiche nonché di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, secondo quanto definito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.

#### **Art. 6. Programmazione dell'attività didattica e di servizio**

L'attribuzione dei compiti didattici e di servizio agli studenti è deliberata, in sede di programmazione annuale, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo, nonché dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Il Dipartimento e, per quanto di loro competenza, il Consiglio di Area Didattica o il Consiglio di Corso di Studio e la Facoltà, devono adeguatamente vigilare sull'equilibrata distribuzione del carico didattico.

Il conferimento di compiti didattici e di servizio avviene sentiti gli interessati, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle specifiche competenze nonché in base a criteri di equa ripartizione e di coerenza con i settori scientifico-disciplinari e con gli obiettivi formativi.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.



### **Art. 7. Doveri didattici dei docenti.**

I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite ai sensi dell'art. 6.

Il docente ha il dovere di adeguare il proprio impegno didattico alla programmazione generale delle attività didattiche, incluso l'orario delle lezioni, deliberata per ciascun anno accademico dal Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio e coordinata dalla Facoltà. In particolare il docente deve rispettare aule ed orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti e non può modificarli senza preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio.

Qualora, per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali) non possa assolvere i suoi compiti, il docente ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione agli studenti ed al Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio e al Preside di Facoltà, nonché di adoperarsi per il recupero delle attività in altra data, oppure di collaborare affinché siano assegnate ad altro docente.

I docenti cui sono affidati compiti didattici o di servizio hanno altresì l'obbligo di:

- Definire e rendere pubblici i contenuti degli insegnamenti e le modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento;
- Tenere aggiornata la propria pagina web sul sito istituzionale, pubblicando tra l'altro il programma di esame, il proprio *curriculum vitae* e l'orario di ricevimento degli studenti;
- Rispettare le date stabilite dalle strutture didattiche per gli appelli d'esame, organizzando le sedute nel rispetto delle esigenze degli studenti, dandone ad essi preventiva comunicazione;
- Utilizzare, nell'esercizio dell'attività didattica, modalità e strumenti tecnologici adottati dalle strutture didattiche e dall'Ateneo;



- Rendicontare la propria attività con le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento.
- Rispettare il Codice Etico.

#### **Art. 8. Doveri didattici dei docenti a contratto.**

I docenti con contratto di insegnamento stipulato ai sensi dell'art. 23 Legge n. 240/2010, sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche secondo quanto definito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto stesso.

Hanno altresì, il dovere di rispettare quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento in merito ai doveri didattici e quanto stabilito all'art. 9 in merito all'autocertificazione dell'attività didattica svolta.

#### **Art. 9. Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti.**

I docenti sono tenuti a dichiarare in apposito registro predisposto dall'Ateneo, anche in formato digitale, tutte le attività didattiche e di servizio agli studenti effettuate, indicandone i contenuti e la durata, nonché giorno, ora e luogo di svolgimento.

I medesimi sono tenuti altresì a sottoscrivere al termine di ogni anno accademico, anche in forma digitale, le dichiarazioni di cui al comma precedente nei modi stabiliti dall'Ateneo. La dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ogni docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).



**Art. 10. Verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti.**

Il Direttore del Dipartimento, il Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio, il Preside, il Garante degli studenti di cui all'art. 6 comma 5 dello Statuto nonché il Rettore hanno, anche per delega ed ognuno per la parte di propria competenza, la possibilità di effettuare verifiche durante l'espletamento dell'attività didattica e di servizio dei docenti, volte a verificarne l'effettivo e personale svolgimento in conformità con i compiti assegnati, con la programmazione generale, con quanto previsto dagli ordinamenti e manifesti e dai regolamenti vigenti, anche su richiesta da parte degli studenti, procedendo secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

Le suddette verifiche non possono in alcun modo interferire con l'autonomia e la libertà di insegnamento di ogni docente.

**Art. 11. Controllo dell'attività didattica e di servizio agli studenti.**

Il Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Corso di Studio in cui il docente eroga la sua attività didattica o di servizio effettua, almeno una volta all'anno, la verifica funzionale delle attività certificate dai docenti, in particolare per quanto attiene il rispetto della programmazione generale delle attività didattiche e l'espletamento dei compiti di servizio attribuiti.

I contenuti delle dichiarazioni sottoscritte dai docenti, di cui all'articolo precedente, sono convalidate dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, che accerta la conformità delle attività svolte con i compiti attribuiti al docente.

A seguito degli accertamenti di cui ai commi precedenti, il Direttore del Dipartimento o il Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio informano obbligatoriamente, esponendone le motivazioni, il Preside della Facoltà di riferimento. Il Preside, dopo aver sentito il docente





interessato, deve trasmettere tutte le segnalazioni rilevanti al Rettore, in base a quanto previsto dal Codice Etico e Disciplinare.

Il Rettore, valutate le segnalazioni di cui al comma precedente, avvia le procedure previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010 ed alla responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 7 del vigente Statuto di Ateneo, informandone il Preside.

#### **Art. 12. Differenziazione dei compiti didattici.**

I compiti didattici di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari, alla tipologia di insegnamento e al rapporto docenti/studenti, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Il Rettore può rinunciare al proprio impegno didattico o ridurlo, dandone comunicazione all'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

I compiti didattici possono essere altresì differenziati in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca.

Nel rispetto all'impegno minimo annuale previsto dalla normativa vigente, è ammessa, in relazione all'assunzione di altre cariche accademiche e su richiesta dell'interessato, la riduzione fino al 50% dell'impegno orario definito dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Le specifiche cariche accademiche che danno luogo alla riduzione di cui al comma precedente sono:

- Prorettore Vicario;
- Preside di Facoltà;
- Direttore di Dipartimento.

Sono fatte salve ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente. L'autorizzazione è concessa annualmente dal Preside di Facoltà previa



delibera favorevole del Dipartimento di afferenza. Per i Presidi e il Prorettore Vicario l'autorizzazione è concessa dal Rettore.

Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere comunicate all'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio a cura della Facoltà.